

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 39/19/CDA, del 29 maggio 2019

Emanato con D.R. n. 98/19 del 13 giugno 2019

In vigore dal 13 giugno 2019

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
SENATO ACCADEMICO
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sedute ordinarie e straordinarie
- Art. 3 - Convocazioni e ordini del giorno, istruttoria e documenti
- Art. 4 - Validità delle adunanze
- Art. 5 - Svolgimento delle sedute
- Art. 6 - Verbalizzazione
- Art. 7 - Commissioni
- Art. 8 - Pubblicità degli atti
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Senato Accademico ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2.

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Senato Accademico di norma si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
2. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse varianti in caso di necessità.
3. Il Senato Accademico può essere convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Rettore, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, anche mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno 2 giorni prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa.
4. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con domanda scritta da almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico. In tal caso il Rettore provvede alla convocazione entro i 15 (quindici) giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 3

Convocazioni e ordini del giorno, istruttoria e documenti

1. Alla convocazione di ciascuna seduta ordinaria provvede il Rettore, mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta con l'indicazione degli argomenti da trattare. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa.
2. La convocazione deve riportare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno.
3. Il Rettore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Senato Accademico.

4. Il Rettore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa. L'effettiva discussione dell'argomento è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
5. Nel corso di una seduta possono essere introdotti eccezionalmente nuovi argomenti nell'ordine del giorno su proposta del Rettore o di singoli componenti del Senato accademico subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei presenti. La norma si applica anche ove sia inserito nell'ordine del giorno un punto dedicato alle "varie ed eventuali", comprensivo della trattazione di argomenti previamente non specificati. L'ammissibilità della proposta è sottoposta al voto all'atto della enunciazione degli argomenti proposti per la trattazione.
6. Il Rettore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno quattro componenti del Senato Accademico. L'effettiva discussione dell'argomento eventualmente iscritto con tali modalità nell'ordine del giorno è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
7. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Rettore o di un componente del Senato accademico proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. I componenti del Senato Accademico che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Rettore entro l'orario di convocazione della seduta. Le eventuali giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica.
9. In caso di impedimento alla partecipazione, in presenza di uno o più componenti del Senato Accademico, il Presidente, su motivata istanza, può consentire la partecipazione a distanza. Il ricorso alla partecipazione alle adunanze con modalità in videoconferenza è possibile purché i senatori interessati siano identificabili e in grado di intervenire in tempo reale nella discussione e nella assunzione della deliberazione, e siano in grado di visionare i relativi atti della riunione. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano inseriti argomenti che prevedano la votazione con

scrutinio segreto, per tale deliberazione non sarà possibile ricorrere alla partecipazione in videoconferenza.

10. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è, di norma, allegata all'avviso di convocazione ed è comunque messa a disposizione dei componenti del Senato Accademico presso la segreteria del Senato Accademico, o in apposita area riservata del portale dell'Ateneo, contestualmente all'invio della convocazione. La trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali non si sia resa tempestivamente disponibile l'eventuale documentazione relativa è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, la trattazione è rinviata alla seduta successiva.
11. Ciascun componente del Senato Accademico ha accesso a ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e ha titolo a prendere visione della documentazione relativa.

Art. 4

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze del Senato accademico è necessario che:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) vi partecipi almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti dell'organo aventi diritto di voto, detratti gli assenti giustificati.
2. Qualora nel corso della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, il medesimo è tenuto a comunicarlo al segretario verbalizzante che ne dà atto nel verbale.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Il Rettore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Senato Accademico può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Ove sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Rettore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Rettore scioglie la seduta. In tal caso, il Rettore può rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i quindici giorni successivi una seduta straordinaria, ponendo all'ordine del giorno i punti non trattati.

2. Nessuno può partecipare alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dello Statuto, il Direttore Generale partecipa alle adunanze del Senato Accademico senza diritto di voto. Possono partecipare alle medesime adunanze con voto consultivo i rappresentanti degli studenti quando all'ordine del giorno sono posti in discussione argomenti di preminente interesse degli studenti.
4. Le sedute del Senato Accademico non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza delle persone addette al lavoro di segreteria. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore può disporre la partecipazione ai lavori, con funzioni istruttorie o consultive, di dipendenti dell'Università o di esperti esterni. Questi ultimi non possono assistere all'assunzione delle deliberazioni.
5. Il Rettore presiede le sedute e ne assicura il regolare andamento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento, anche togliendo la parola nel caso in cui chi interviene non si attenga alle stesse o assuma atteggiamenti non consoni con le sue funzioni. In caso di assenza del Rettore, la presidenza della seduta è esercitata, con le medesime prerogative, dal Prorettore vicario.
6. Il Rettore apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti, previamente inviato ai componenti del Senato Accademico. Sull'approvazione del verbale i singoli componenti, presenti alla seduta cui fa riferimento il verbale, possono prendere la parola per richieste di rettifica, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte; eseguite le eventuali correzioni, è messo in votazione l'intero testo.
7. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Rettore o da singoli componenti del Senato Accademico, previa autorizzazione del Rettore. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni o alcune fra esse debbano costituire materia di discussione e di deliberazione, i relativi punti sono inseriti nell'ordine del giorno con le procedure di cui all'art. 3.
8. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Rettore o da un componente del Senato Accademico con l'incarico di relatore. Successivamente il Rettore apre la discussione, consentendo l'intervento dei partecipanti alla seduta secondo l'ordine di prenotazione. Esaurite

le iscrizioni a parlare, o quando comunque ritenga che l'argomento trattato sia stato sufficientemente approfondito, il Rettore dichiara chiusa la discussione.

9. Esaurita la discussione, il Rettore o il relatore possono prendere la parola per riassumere i punti salienti e per illustrare i termini della eventuale deliberazione conclusiva da sottoporre al voto del Senato Accademico.
10. Qualora si tratti di testi normativi, il Rettore mette in votazione le eventuali richieste di emendamento prima della votazione finale.
11. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate, le proposte di deliberazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto di astensione vale quale voto contrario.
12. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti al medesimo argomento, il Senato Accademico può decidere, su proposta del Rettore, che essi diano luogo a una votazione unificata. È comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Senato Accademico di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti.
13. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Per deliberazioni che riguardino persone, su proposta del Rettore, o di altro componente del Senato, approvata dalla maggioranza dei componenti del Senato stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Non è ammessa l'assunzione di deliberazioni per acclamazione o per consenso tacito.
14. Nel caso di irregolarità nella votazione, il Rettore, constatandone le circostanze, può annullare la stessa e disporre la ripetizione.
15. Verificati i voti, il Rettore proclama l'esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti che saranno riportati nel verbale.
16. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, la parità dei voti comporta l'approvazione della proposta.

Art. 6

Verbalizzazione

1. Le sedute del Senato Accademico sono verbalizzate a cura del segretario designato.
2. Ogni verbale è firmato dal Rettore (o dal Prorettore vicario, nel caso in cui l'abbia sostituito) e dal segretario.

3. I verbali di ciascuna seduta sono predisposti, di norma, in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Senato nella seduta ordinaria successiva.
4. Ciascun verbale di seduta indica: il giorno; l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quello che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle deliberazioni assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato, nel corso della seduta, la verbalizzazione, facendo pervenire al segretario, entro i successivi cinque giorni, un breve testo scritto. In caso di approvazione a maggioranza, nel verbale sarà fatta esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso dai singoli componenti.
5. Per le deliberazioni immediatamente esecutive si provvede alla loro verbalizzazione, lettura e approvazione nella stessa seduta.

Art. 7

Commissioni

1. Il Senato Accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, fissandone gli obiettivi e le competenze.
2. Le commissioni operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Senato Accademico. Esse hanno titolo ad accedere a ogni documentazione utile per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Le commissioni permanenti sono costituite con riguardo ad argomenti a carattere ricorrente per i quali risulti opportuno istituire un organo avente funzioni istruttorie e referenti, anche al fine di una più efficace organizzazione delle sedute generali del Senato Accademico.
4. Le commissioni temporanee sono costituite per finalità e con modalità specifiche e che riferiscono al Senato Accademico alla conclusione dei propri lavori, ovvero secondo le disposizioni e le richieste del Senato stesso.
5. I componenti delle commissioni possono essere revocati e sostituiti dal Senato Accademico in qualsiasi momento a maggioranza dei componenti.
6. Ai fini della validità delle sedute delle commissioni, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.

7. L'assenza consecutiva a tre sedute, ovvero l'assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annue comporta la decadenza da componente della commissione.
8. I pareri di competenza delle commissioni sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

Publicità degli atti

1. Le deliberazioni del Senato Accademico sono pubbliche, fatta eccezione per quelle che trattino argomenti soggetti a riservatezza. Tali argomenti sono individuati con specifica deliberazione del Senato Accademico.
2. Al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità delle decisioni assunte, dei contenuti, corredati da ogni opportuno elemento informativo, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo.
3. Ogni componente, e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute, è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo unitamente al decreto rettorale di emanazione e a un avviso recante la data di pubblicazione e di entrata in vigore
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Rettore o da almeno tre componenti dell'organo. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.